I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2846/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che modifica i regolamenti n. 80/63/CEE, (CEE) n. 2638/69, (CEE) n. 496/70, (CEE) n. 1291/70, (CEE) n. 1559/70, (CEE) n. 1560/70, (CEE) n. 1561/70, (CEE) n. 1562/70, (CEE) n. 604/71 e (CEE) n. 55/72 relativi al settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato, in appresso denominato « atto »,

considerando che, a norma dell'articolo 30 dell'atto, i seguenti regolamenti devono essere modificati conformemente agli orientamenti enunciati nell'allegato II dell'atto medesimo : il regolamento n. 80/63/CEE della Commissione, del 31 luglio 1963, relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati in provenienza dai paesi terzi [2], il regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità [3], il regolamento (CEE) n. 496/70 della Commissione, del 17 marzo 1970, relativo alle prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di esportazione verso i paesi terzi [4], il regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione, del 1° luglio 1970, che fissa le modalità di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [5], il regolamento (CEE) n. 1559/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 458/72 [7], il regolamento (CEE) n. 1560/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione in succhi della frutta e degli ortaggi ritirati dal mercato [8], modificato dal regolamento (CEE) n. 458/72 [7], il regolamento (CEE) n. 1561/70 della Commissione, del 31 liglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di frutta ritirata dal mercato [9], modificato dal regolamento (CEE) n. 458/72 [7], il regolamento (CEE) n. 1562/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato [10], modificato dal regolamento (CEE) n. 458/72 [7], il regolamento (CEE), n. 604/71 della Commissione, del 22 marzo 1971, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i prodotti enumerati all'allegato I nel regolamento n. 159/66/CEE [11] ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 55/72 della Commissione, del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato [12], modificato dal regolamento (CEE) n. 458/72 [7], non è contemplato nell'allegato II dell'atto ; che è tuttavia opportuno apportarvi gli adattamenti tecnici resi necessari dall'adesione dei nuovi Stati membri ;

considerando che occorre pertanto completare i predetti regolamenti inserendovi l'indicazione, per i nuovi Stati membri, dell'elenco, secondo il caso, dei mercati rappresentativi all'importazione o alla produ-

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. 121 del 3. 8. 1963, pag. 2137/63.
(3) GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 33.
(4) GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 11.
(5) GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.
(6) GU n. L 169 del 1°. 8. 1970, pag. 55.
(7) GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 32.
(8) GU n. L 169 del 1°. 8. 1970, pag. 59.
(9) GU n. L 169 del 1°. 8. 1970, pag. 63.
(10) GU n. L 169 del 1°. 8. 1970, pag. 67.
(11) GU n. L 70 del 24. 3. 1971, pag. 9.
(12) GU n. L 9 del 12. 1. 1972, pag. 1.

zione, delle zone di spedizione, degli organismi di controllo o degli organismi cui devono essere trasmesse le offerte in caso di gara,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 80/63/CEE della Commissione è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Statens Plantetilsyn,
Gersonsvej 13,
2900 Hellerup

Irlanda :

Department of Agriculture and Fisheries,
Upper Merrion Street,
Dublin, 2

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
Witehall Place,
London S.W. 1 A 2 HH

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland,
St Andrews House,
Edinburgh EH 11 3 DA

Ministry of Agriculture for Northern Ireland,
Dundonald House
Upper Newtownards Road,
Belfast BT 4 3 SB

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Tutto il territorio del regno, salvo le isole Faeröer

Irlanda :

Tutto il territorio della Repubblica d'Irlanda

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Tutto il territorio del Regno Unito.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 496/70 della Commissione è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Statens Plantetilsyn,
Gersonsvej 13,
2900 Hellerup

Irlanda :

Department of Agriculture and Fisheries,
Upper Merrion Street,
Dublin, 2

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
Whitehall Place,
London S.W. 1 A 2 HH

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland,
St Andrews House,
Edinburgh EH.11 3 DA

Ministry of Agriculture for Northern Ireland,
Dundonald House,
Upper Newtownards Road,
Belfast BT 4 3 SB

Articolo 4

L'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione è completato come segue :

Regno di Danimarca :

København

Irlanda :

Dublin

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Covent Garden,
London,
Liverpool,
Glasgow.

Articolo 5

L'allegato dei regolamenti (CEE) n. 1559/70, (CEE) n. 1560/70, (CEE) n. 1561/70, (CEE) n. 1562/70 e (CEE) n. 55/72 della Commissione è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Landbrugsministeriet,
Direktoratet for markedsordningerne,
Gl. Mønt 14,
1117 København K.

Irlanda :

Department of Agriculture and Fisheries,
Upper Merrion Street,
Dublin 2.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Intervention Board for Agricultural Produce,
Fountain House,
2, West Mall,
Bults Centre,
Reading RG 1 7 QW

Articolo 6

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 604/71 della Commissione sono completati conformemente alle disposizioni seguenti :

1. L'allegato I è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Odense

Irlanda :

Dublin

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Covent Garden
London
Birmingham
Liverpool
Belfast

2. L'allegato II è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Odense

Irlanda

Dublin

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Covent Garden
London
Birmingham
Liverpool
Glasgow

3. L'allegato V è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Odense

Irlanda :

Dublin

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Covent Garden
London
Birmingham

4. L'allegato VI è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Odense

Irlanda :

Dublin

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Covent Garden
London
Birmingham
Belfast

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973. Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT